

**A.P.S.P. ROSA DEI VENTI – BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. n.

**CONVENZIONE A DISCIPLINA DEI RAPPORTI
DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, LETT. D) D. LGS.175/2016**

ad oggetto

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno 31 (trentuno), del mese di marzo,

TRA

l'Ente socio Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) "Rosa dei Venti" con sede in Borgo Chiese (TN), via Cesare Battisti n. 6, C.F. 86001990224 e P.I. 01022480220 rappresentato dal dott. Christian Sartori nel suo ruolo pro-tempore domiciliato ai fini del presente atto presso detto ente, atteso che il medesimo non agisce in proprio ma in nome e per conto del medesimo ente come da delibera del Consiglio di Amministrazione (organo deliberante) n. 18 del 31/03/2025 e nel seguito anche definito come «l'ente socio»;

E

la Società dell'ente socio partecipata in via diretta E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a., con sede in 38083 - Borgo Chiese (TN), Via Oreste Baratieri, n. 11, c.f., p. iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Trento 02126520226, iscritta al REA della Camera di Commercio di Trento n. 202008 costituita il 11/06/2009 con scadenza 31/12/2030 con atto a firma notaio D'Argenio Luigi Maria rep. n. 121286 – racc. n. 24093, rappresentata dall'ing. Panelatti Franco nel suo ruolo *pro-tempore* di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto presso detta società, atteso che il medesimo non agisce in proprio ma in nome e per conto della medesima società come da delibera dell'Assemblea dei Soci di data 22/05/2023 nel seguito anche definita come «la società»;

anche definiti congiuntamente come «*le parti*» e disgiuntamente come «*la parte*»

PREMESSO

- che trattasi di società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, attratta alle previsioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d); 4, comma 2, lett. a) e d), e 16 del D. Lgs. 175/2016 (cd. TU 2016) con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, soggetta al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, attiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d), del D. Lgs. 175/2016;
- che l'ente socio riveste il ruolo di ente locale che possiede n. 50.341.- azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di euro di euro 1 (uno), su un totale di n. 5.500.000.- azioni, pari allo 0,08% del capitale;
- che l'oggetto della presente convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (nel seguito: «*la convenzione*») interessa l'autoproduzione, per il tramite della società, di beni strumentali;

- che la citata società è attratta al controllo analogo congiunto come da citato artt. 2, comma 1, lett. d) e 16, TU 2016;
- che quanto ricompreso nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio, compresi nell'attività della società con vincolo di scopo superiore all'80% dei propri ricavi totali;
- che la società risulta iscritta a partire dal 25/10/2019 nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società, elenco gestito da ANAC ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 non più operativo a seguito dell'abrogazione avvenuta con l'art. 226 c.1 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36;
- che sussistono quindi: a) le circostanze di legge e di statuto sociale affinché l'ente socio possa affidare *in house* quanto oggetto della presente convenzione alla società di cui trattasi; b) le previsioni riferite al controllo analogo congiunto come da “statuto” e “regolamento per il controllo analogo congiunto” a valere per detta società;
- che la promozione degli usi efficienti dell'energia rientra fra gli obiettivi istituzionali dell'ente socio che è chiamato a concorrere alla promozione di “buone pratiche” in questo settore, anche ai sensi del D. Lgs.115/2008, in attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici, ovvero che rientra negli obiettivi di contenimento dei costi energetici e/o di utilizzo di fonti alternative;

RILEVATO

- che la società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza, per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione, perseguendo economie di scala, di scopo e di varietà, in stretta coerenza con il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
- che, nel concreto, l'organo amministrativo della società ha precedentemente valutato il presente progetto già inserito all'interno dei propri strumenti programmatici coinvolgendo (come da statuto) il comitato di controllo analogo congiunto anzi citato (nel seguito: «*il comitato*»);
- che, nel concreto, i benefici per l'ente socio sono quelli di avvalersi, anche in via strumentale, della società di cui trattasi, sviluppando il massimo delle sinergie sistemiche e dell'economicità, come da art. 97 della Costituzione;
- che il corrispettivo (prezzo, canone, *et similia*) stabilito tra le parti, è dalle medesime ritenuto congruo e ragionevole, essendo stata posta la società nella condizione di sviluppare una offerta consapevole a prezzi tali da consentirne il perseguimento del citato equilibrio economico – finanziario (nel seguito «*l'offerta*») e l'ente socio nella condizione di prevederne il costo ed i pagamenti nei propri strumenti programmatici;
- che la società applica le previsioni di statuto ai fini del riparto dei costi generali totali di funzionamento;
- che il corrispettivo anzi citato risulta pertanto composto dalla quota fissa dei costi come da precedente alinea e dalla copertura dei costi diretti, a fronte di un risultato di esercizio *ante*

imposte rapportato al valore della produzione in linea con il bilancio di previsione della medesima;

- che il comitato di controllo analogo congiunto, con proprio verbale del 03/03/2025, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025 ha approvato: 1) il progetto in senso stretto; 2) l'offerta; 3) i riflessi dell'offerta sul bilancio di previsione;
- che il comitato di controllo analogo congiunto con proprio verbale del 03/03/2025 e il Consiglio di Amministrazione della Società con proprio verbale del 24/02/2025 hanno approvato la presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Capitolo I DEFINIZIONI, OGGETTO E DURATA

Art. 1 (Definizioni)

- 1) Salvo che non sia diversamente disposto nel seguito della presente convenzione, valgono le seguenti definizioni:
 - ANAC*, Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - beni, funzioni e/o servizi strumentali*, l'autoproduzione come da art. 4, comma 2, lett. d), D. Lgs. 175/2016 e statuto sociale;
 - beni strumentali*, i beni realizzati dalla società il cui diritto reale assoluto di proprietà spetta all'ente socio, assolti gli obblighi delle parti;
 - codice dei contratti pubblici*, indica il D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e relative linee-guida approvate dall'ANAC;
 - comitato*, il comitato di controllo analogo congiunto come da statuto della società e relativo regolamento;
 - convenzione*, la presente, come da art. 4, comma 2, lett. d), D. Lgs. 175/2016 e previsioni di statuto della società;
 - corrispettivo*, in linea con l'offerta e con gli strumenti programmatici e con le previsioni di statuto della società, l'ammontare di quanto (previa verifica del comitato di controllo analogo congiunto), ad essa dovuto dall'ente socio; assorbente la quota dei costi fissi generali di funzionamento, i costi diretti e il risultato *ante* imposte tale da risultare coerente con l'equilibrio economico-finanziario, e, sussistendone le circostanze al lordo dell'Iva nella misura di legge;
 - documenti di progettazione*, indica tutti gli elaborati progettuali necessari ed idonei fino a consentire la messa in gara della realizzazione del bene oggetto di convenzione, secondo la normativa applicabile, oltre ai piani di sicurezza redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - fase di costruzione*, indica, secondo il contesto, il periodo di tempo e le attività della società compresi fra la data di stipula della presente convenzione ed il collaudo dei beni realizzati dalla società per conto dell'ente socio;
 - fatto dell'ente socio*, indica: a) l'inadempimento dell'ente socio alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione; b) un fatto imputabile all'ente socio o, in genere, ad altre Pubbliche amministrazioni, che impedisca alla società di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione, ove la società dimostri di aver diligentemente adempiuto a quanto di propria competenza ai sensi di legge o della presente convenzione;

forza maggiore, indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della società da cui derivi per la società l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione per effetto di: a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente convenzione; b) sabotaggio e vandalismo; c) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi; d) sciopero generale; e) impossibilità di accedere alle materie prime e/o servizi e/o risorse finanziarie necessari alla realizzazione dell'intervento, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti della società;

intervento, indica l'insieme di tutte le attività (compreso l'investimento) necessarie alla realizzazione di quanto oggetto della presente convenzione;

lavori, indica i lavori, le forniture e i servizi necessari alla realizzazione dell'intervento;

l'ente socio, l'ente che partecipa direttamente al capitale della società;

offerta, il valore forfettario o annuo offerto dalla società per quanto oggetto della presente convenzione e ricompreso nei propri strumenti programmatici; tale valore indica l'importo onnicomprensivo di euro 1.796.945,03.- (unmilionesettecentonovantaseimilanovecentoquarantacinque/03 euro) al lordo di IVA da cui risultano già dedotti gli oneri tecnici dell'iniziativa 313 che l'ente socio ha stanziato per la progettazione dell'intervento, ovvero il diverso minor importo necessario per la realizzazione dell'intervento risultante dalla rendicontazione a consuntivo. Tale valore costituisce in sintesi il corrispettivo (inteso come sopra) massimo che l'ente socio riconoscerà alla società per l'intervento oggetto di convenzione;

progetto, indica l'iniziativa concernente la realizzazione dell'intervento, in linea con quanto approvato con propria deliberazione dall'organo amministrativo della società in relazione a quanto oggetto della presente convenzione ed approvato con proprio verbale dal Comitato di controllo analogo congiunto;

società, la E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a.;

strumenti programmatici, il bilancio di previsione annuale e/o pluriennale della società approvato dagli organi istituzionali competenti e dal controllo analogo congiunto;

TU 2016, indica il D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

Art. 2 (Oggetto)

- 1) Così come sinteticamente precisato nelle "Premesse" la presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società, dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali inerenti i lavori di AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELL'APSP ROSA DEI VENTI nel Comune di Borgo Chiese (tale iniziativa ai fini interni della società viene sinteticamente denominata *ampliamento sede* e identificata come iniziativa n. 323).
- 2) Nel dettaglio rientrano in tale autoproduzione le seguenti attività:
 - a) svolgere l'incarico di RUP dei procedimenti esternalizzabili ovvero supportare il RUP per le competenze residue non delegabili;
 - b) sviluppare direttamente o esternalizzare le eventuali ulteriori attività di progettazione necessarie;
 - c) verifica e supervisione del cantiere attraverso un direttore operativo di cantiere;
 - d) supportare il Socio nel recepimento delle autorizzazioni preventive e conseguenti alla realizzazione delle opere
 - e) la verifica e la validazione del progetto esecutivo;
 - f) l'affidamento dei lavori e servizi a sensi di legge;

- g) la realizzazione dell'intervento in conformità ai documenti di progettazione;
- h) il coordinamento e la supervisione in tutte le fasi di realizzazione del progetto;
- i) il collaudo e le verifiche tecnico-funzionali e tutte le formalità richieste a dimostrazione dell'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione a regola d'arte.

Art. 3
(Durata)

- 1) La convenzione produce i suoi effetti civili e fiscali dalla data della sua sottoscrizione.
- 2) In riferimento alla fase di realizzazione, la durata della presente convenzione è pari al periodo di realizzazione di quanto oggetto della medesima convenzione e cesserà con la consegna all'ente socio del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione dei lavori.

Capitolo II
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

Art. 4
(Obbligazioni della società)

- 1) Nel rispetto di quanto approvato prima dal comitato di controllo analogo congiunto, la società si impegna a dar corso, in autoproduzione, all'oggetto della presente convenzione a favore dell'ente socio.
- 2) In coerenza, secondo il contesto, con quanto previsto nel progetto, nella presente convenzione e connessi strumenti programmatici, la società organizza quanto necessario all'autoproduzione di cui trattasi, come da proprie previsioni statutarie e di legge (ivi comprese le eventuali esternalizzazioni ricomprese nel codice dei contratti pubblici).
- 3) La società è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella medesima, negli eventuali documenti allegati e nelle norme applicabili, sono state da essa esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento degli scopi.
- 4) La società è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'ente socio o a suoi dipendenti o collaboratori, a diretta conseguenza delle attività di cui trattasi affidate alla società stessa, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque essa si avvalga per l'esecuzione della convenzione, durante tutte le fasi di quanto oggetto della medesima.

Art. 5
(Ulteriori obbligazioni della società)

- 1) La società è tenuta a fornire all'ente socio, alla conclusione della convenzione qualora richiesto, copia di tutta la documentazione in suo possesso a comprova dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte dell'attività.
- 2) La società si impegna inoltre a fornire all'ente socio ogni altra documentazione o informazione ragionevolmente richiesta.
- 3) Alla scadenza della convenzione, ovvero alla perdita di efficacia della medesima per effetto di revoca o risoluzione, la società consegnerà all'ente socio, se richiesti e se ciò non contrasta con gli obblighi fiscali, gli originali della suddetta documentazione.

Art. 6
(*Obbligazioni dell'ente socio*)

- 1) L'ente socio si impegna, compatibilmente all'oggetto della presente convenzione, a:
 - a) mettere a disposizione della società le aree e gli spazi eventualmente indicati nei documenti di progettazione, di proprietà o nella disponibilità dell'ente socio e necessari alla realizzazione dell'intervento, concedendo alla società il diritto d'uso degli stessi per tutta la durata della convenzione;
 - c) consentire alla società l'esecuzione dei lavori, in conformità ai documenti di progettazione;
 - d) consentire l'eventuale temporanea messa fuori servizio dell'impianto di illuminazione pubblica o di altra specie, secondo le esigenze dei lavori o secondo i programmi concordati con la società;
 - e) pagare con puntualità alla società i corrispettivi nel seguito previsti;
 - f) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la fase di costruzione, tutte le eventuali attività amministrative di propria competenza, necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - g) prestare alla società ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi di competenza di enti o amministrazioni diversi dall'ente socio, attivandosi nel più breve tempo possibile;
 - h) comunicare tempestivamente alla società qualsiasi informazione e/o documentazione pervenuta all'ente socio in riferimento alla realizzazione dell'intervento durante tutte le di costruzione;
 - i) adottare ogni provvedimento opportuno o necessario al fine della rimozione di eventuali interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dell'intervento entro i termini previsti dalla presente convenzione;
 - j) impedire a terzi l'accesso a siti e strutture ove sarà eseguito l'intervento, salvo consenso della società.
- 2) L'ente socio è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, alla società o suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della convenzione.

Capitolo III
FASI DELL' ATTIVITÀ E REMUNERAZIONE

Art. 7
(*Fase costruzione*)

- 1) Circa l'esecuzione dei lavori, i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'intervento. I componenti e materiali utilizzati dovranno possedere i requisiti e le certificazioni di legge.
- 2) Circa le varianti, la società sarà tenuta ad adeguarsi alle varianti eventualmente richieste dall'ente socio che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale rispetto ai documenti di progettazione;
 - b) introduzione di modifiche che non comportino incremento del costo di realizzazione o della tempistica per la realizzazione dei lavori, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione.

La società è altresì tenuta ad adeguarsi alle varianti che venissero richieste dall'ente socio, diverse da quelle sopra elencate, salvo il diritto al rimborso del maggior onere da parte dell'ente socio.

- 3) Circa la direzione lavori e la sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento, tali attività spettano alla società, che provvederà, ai sensi di legge, anche mediante propri incaricati.

La società assume la qualifica di datore di lavoro e committente, relativamente all'esecuzione di tutte le attività previste a proprio carico nella presente convenzione, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'ente socio metterà a disposizione della società, i documenti e le informazioni previste dal d.lgs. 81/2008, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della società.

- 4) Circa le prove e i collaudi, la società darà tempestiva comunicazione all'ente socio dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Successivamente la società consegnerà all'ente socio copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la verifica tecnico-funzionale, se richiesta dalla natura dell'intervento.

È facoltà dell'ente socio sottoporre, sostenendone in proprio gli oneri, a verifica, da parte di un tecnico abilitato, gli atti di collaudo o di regolare esecuzione, compresa la conformità dell'intervento alle caratteristiche prestazionali previste dai documenti di progettazione. Detta verifica dovrà essere conclusa, a pena di decadenza, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari consecutivi dalla data di consegna degli atti di cui sopra. Viceversa tale verifica si intende come espletata.

In caso di esito negativo della verifica, le parti incaricheranno un terzo tecnico abilitato, di comune fiducia, che statuirà definitivamente in merito entro il termine di 90 (novanta) giorni solari consecutivi. In mancanza di accordo, la nomina del tecnico abilitato sarà demandata, ad istanza della parte più diligente, al presidente dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento. Le conseguenti spese saranno in ogni caso equamente ripartite fra le parti.

- 5) La società e l'ente socio sono tenuti a rispettare – per quanto di competenza – i tempi previsti dal cronoprogramma presente nei documenti di progettazione.

Nel caso il ritardo sia dovuto a:

- a) forza maggiore;
- b) modifiche normative che rendano necessarie varianti;
- c) varianti adottate su richiesta dell'ente socio;
- d) prescrizioni progettuali e/o esecutive di enti esterni all'ente socio;
- e) fatto dell'ente socio;
- f) mancato rilascio, revoca o annullamento giurisdizionale delle autorizzazioni necessarie per fatto non imputabile alla società;
- g) modifiche al quadro ordinamentale di sé per sé incidente sullo sviluppo della presente convenzione;

la società avrà diritto a una proroga della durata della convenzione di entità pari al ritardo cumulato in conseguenza del predetto evento o circostanza, salvo il diritto al rimborso del maggior onere da parte dell'ente socio, ricorrendone i presupposti.

Art. 8

(Remunerazione della società')

- 1) A fronte delle obbligazioni assunte dalla società con la presente convenzione, spetta ad essa un corrispettivo pari alla sommatoria di tutti i costi diretti, inerenti le varie fasi dell'attività, sostenuti e rendicontati dalla società, maggiorata della quota dei costi generali di funzionamento della medesima società come previsto all'art. 26 dello statuto sociale, tale (con riferimento a quest'ultima) da garantire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, in stretta coerenza con l'offerta primigenia e l'aggiornamento degli strumenti programmatici della società per includervi l'attività oggetto della presente convenzione.

L'ente socio assicura alla società la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie come indicato al periodo precedente, mediante il pagamento delle somme necessarie di cui trattasi, anche attraverso anticipazioni eventualmente richieste dalla società sulla base di fabbisogni di cassa per un ammontare massimo del 90% (novanta per cento) dell'importo stabilito sulla base di stati di avanzamento certificati dalla società.

Tutti i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati dall'ente socio entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della relativa richiesta con annessa fattura e documentazione.

Il saldo dovrà essere corrisposto dall'ente socio alla società entro trenta (30) giorni solari consecutivi dal termine delle attività oggetto della presente convenzione a fronte di regolare fattura in coerenza con l'offerta.

- 2) In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente convenzione, saranno dovuti dalla parte inadempiente all'altra parte, interessi di mora nella misura del saggio legale maggiorato di quattro punti percentuali fino alla data dell'effettivo pagamento.
- 3) Rimangono a carico della società il pagamento degli eventuali interessi e indennizzi che venissero richiesti da terzi creditori per ritardato pagamento, in conseguenza di ritardi imputabili alla società nell'esecuzione degli adempimenti di sua competenza, ovvero nel caso in cui la società abbia contrattualmente pattuito termini per i pagamenti incompatibili con i tempi necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti relativi al pagamento, ivi compresa l'emissione del titolo di spesa da parte dell'ente socio.

Capitolo IV RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

Art. 9

(Risoluzione per inadempimento della società. Revoca)

- 1) L'ente socio potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione solo previa diffida ad adempiere, comunicata per iscritto alla società, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, qualora, compatibilmente all'oggetto della convenzione:
 - a) la società abbia sospeso o interrotto i lavori per un periodo superiore a giorni 180 (centoottanta) lavorativi, ove la sospensione o interruzione non consegua a forza maggiore o fatto dell'ente socio;
 - b) la società superi di 180 (centoottanta) giorni lavorativi il termine per l'ultimazione dei lavori, quale previsto nel cronoprogramma consegnato con i documenti di progettazione, ove l'inosservanza del termine non consegua a forza maggiore o fatto dell'ente socio;
 - c) la società abbia realizzato l'intervento con caratteristiche prestazionali inferiori a quelle previste nei documenti di progettazione, definitivamente accertate e non vi abbia posto rimedio entro 90 (novanta) giorni lavorativi dal ricevimento di intimazione scritta dell'ente socio, ove l'inadempimento non consegua a forza maggiore o fatto dell'ente socio;
 - d) la società versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci per deliberarne la liquidazione o scioglimento.
- 2) La diffida di cui al presente articolo non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2 del codice civile.
In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, l'ente socio:
 - a) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente convenzione;
 - b) non potrà dar corso alla risoluzione.

- 3) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui al presente articolo, ove la società non avrà posto rimedio alla causa di risoluzione, l'ente socio avrà facoltà di risolvere la presente convenzione.
- 4) L'ente socio potrà dar luogo alla revoca della presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora intervengano oggettive esigenze di preminente interesse pubblico.
- 5) In caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi del presente articolo l'ente socio dovrà corrispondere, compatibilmente all'oggetto della convenzione, alla società, oltre al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora versato, gli importi correlati allo stato di avanzamento dell'attività.
- 6) In ogni caso dai suddetti importi dovranno essere dedotti gli importi già percepiti dalla società a tale titolo e gli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino, ovvero i maggiori costi per l'esecuzione d'ufficio, sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento della società.

Art. 10

(Risoluzione per inadempimento dell'ente socio)

- 1) La società potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione in caso di:
 - a) ritardo nel pagamento di ciascuno dei corrispettivi previsti dalla presente convenzione superiore a 90 (novanta) giorni solari consecutivi;
 - b) fatto dell'ente socio che dia luogo a:
 - ritardi o non approvazione della progettazione esecutiva da parte dell'organo competente dell'ente socio qualora richiesta;
 - sospensione dell'attività oggetto della presente convenzione di durata superiore a 150 (centocinquanta) giorni solari consecutivi;
 - impossibilità di realizzare l'intervento secondo le caratteristiche prestazionali previste nei documenti di progettazione;
 - revoca o mancato rinnovo a scadenza delle eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento;
 - c) nel caso in cui il corrispettivo dovuto dall'ente socio alla società ai sensi del precedente art. 8 sia insufficiente, sulla base di dati contabili accertati, a garantire l'equilibrio economico-finanziario della realizzazione del bene strumentale;
 - d) nel caso in cui l'offerta iniziale sia insufficiente, sulla base del PFTE e correlato quadro economico, a garantire l'equilibrio economico-finanziario inerente la realizzazione del bene strumentale.
- 2) La società potrà risolvere la presente convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile assegnando a tal fine all'ente socio un termine per adempiere non inferiore a 90 (novanta) giorni solari consecutivi, decorso il quale la società potrà dichiarare la presente convenzione risolta.
- 3) In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, o in caso di revoca della convenzione dell'ente socio per motivi di pubblico interesse, quest'ultimo dovrà corrispondere alla società:
 - a) la copertura dei costi per le attività svolte dalla società sino a tale data ricomprendenti la quota parte dei costi generali di funzionamento;
 - b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte della società, ivi compresi i costi finanziari e le penali di risoluzione anticipata ai sensi degli eventuali contratti di finanziamento, in conseguenza della risoluzione o revoca.In ogni caso dai suddetti importi dovranno essere dedotti gli importi già percepiti dalla società a tale titolo.

Art. 11

(Risoluzione per forza maggiore)

- 1) In caso di forza maggiore protratta per più di 180 (centottanta) giorni solari consecutivi, ciascuna delle parti potrà dar luogo alla risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1463 del codice civile.
In caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi del presente comma l'ente socio dovrà corrispondere alla società, oltre al pagamento del corrispettivo maturato e non ancora versato, la remunerazione delle attività svolte dalla società in relazione all'attività oggetto della convenzione.

Capitolo V
PROPRIETÀ DEI BENI E DELL' OPERA INTELLETTUALE

Art. 12
(Proprietà dei beni strumentali)

- 1) All'atto del pagamento da parte dell'ente socio del corrispettivo di cui alla presente convenzione, ovvero di quanto dovuto in caso di perdita di efficacia della medesima per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti articoli, il bene passerà nella proprietà dell'ente socio senza necessità di formalità alcuna. Per eventuali miglioramenti e/o addizioni al bene effettuati nel corso della convenzione da parte della società su autorizzazione dell'ente socio, sarà cura della società procedere adeguando l'offerta ed i propri strumenti programmatici.

Art. 13
(Proprietà dell'opera intellettuale)

- 1) Resta della società l'uso gratuito dei diritti dell'opera intellettuale da essa attivata per dare corso ed esecuzione alla presente convenzione e ad altre convenzioni con gli enti soci.
Ne consegue che i documenti di progettazione, le licenze, i diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale sono di proprietà intellettuale dell'ente socio che ha commissionato l'intervento.

Capitolo VI
ASSICURAZIONE E CONTROVERSIE

Art. 14
(Assicurazione)

- 1) La società è tenuta a provvedere, direttamente o tramite i propri appaltatori, alla copertura assicurativa, secondo i migliori *standard* di mercato, per i seguenti rischi:
 - a) rischi di danni ai beni per tutta la fase di costruzione. Il massimale non potrà essere inferiore al valore a nuovo dell'impianto o del bene strumentale;
 - b) danni a terzi, ivi compreso l'ente socio, ed ai beni di questi.Eventuali franchigie o scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico della società.
- 2) La società dovrà comunicare tempestivamente all'ente socio l'eventuale impossibilità di reperire sul mercato assicurativo alcune delle coperture assicurative previste a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare detta impossibilità.

Art. 15

(Risoluzione delle controversie)

- 1) Ogni contestazione o pretesa che una delle parti intenda formulare all'altra parte a qualsiasi titolo in relazione al progetto e all'offerta dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta alla controparte, entro 20 (venti) giorni solari consecutivi dalla data in cui la parte formulante ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30 (trenta) giorni solari consecutivi successivi alla detta comunicazione. Per le contestazioni o pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 30 (trenta) giorni solari consecutivi la parte che ha ricevuto tale comunicazione dovrà a sua volta comunicare all'altra parte le proprie statuizioni in merito alle contestazioni o pretese, ovvero una proposta di transazione.
- 2) In caso di mancato accoglimento ovvero di impossibilità di addivenire a transazione, l'eventuale controversia è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, competente esclusivo il Foro di Trento.
- 3) Tutti i termini anzidetti si intendono espressi in giorni solari consecutivi.

Capitolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Modifiche alla convenzione)

- 1) Eventuali modifiche alla presente convenzione, nulla escluso, dovranno constare esclusivamente per iscritto e dovranno essere approvate dagli organi istituzionali competenti (Comitato di controllo analogo congiunto compreso).
- 2) Le parti si obbligano ad apportare alla presente convenzione tutte le integrazioni, modifiche e perfezionamenti che si rendessero necessari, secondo i principi di buona fede e correttezza, per meglio perseguire e rendere possibile la realizzazione dell'intervento, con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione e da formalizzarsi tra le parti come "addendum" alla presente convenzione.
- 3) La presente convenzione dovrà comunque essere modificata, mediante corrispondente adeguamento del corrispettivo, nel caso in cui - per effetto di revisioni prezzi o compensazioni che la società sia tenuta ad assentire ai propri appaltatori o professionisti incaricati, in forza di disposizioni di legge o di contratto - l'offerta originaria si riveli insufficiente a garantire la remunerazione della società ai sensi dell'art. 8.

Art. 17
(Aspetti fiscali)

- 1) Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della parte 2^a della Tariffa allegata al medesimo Testo Unico, a cura e spese del richiedente.

Art. 18
(Disposizioni generali)

- 1) Non sussistono costi relativi ad oneri interferenziali ex art. 26 del D.lgs. 81/2008, riferiti alla presente convenzione.
- 2) La società assume la qualifica di Datore di lavoro e Committente, relativamente all'esecuzione di tutte le attività previste a proprio carico nella presente convenzione, ai sensi del predetto D.lgs. 81 /2008.

- 3) Le comunicazioni tra le Parti possono avvenire a mezzo di fax e/o e-mail e/o pec.
- 4) I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE/2016/679 e loro successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente convenzione.
- 5) Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla presente convenzione e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE/2016/679.

Art. 19
(*Premesse*)

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 20
(*Contatti*)

- 1) I contatti prevedono:
per l'ente socio
ufficio competente: Direzione
tel (+39) 0465/621047; fax (+39) 0465/621847
e-mail info@rosadeiventiafsp.it ; pec rosadeiventi.condino@pec.it

per la società
ufficio competente: Segreteria
tel: (+39) 0465622033 fax: (+39) 0465 622215
e-mail: segreteria@escocom.it; pec: escocom@pec.it

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per l'ente socio
Il Presidente

(dott. Christian Sartori)

Per la società
Il Presidente

(Franco Panelatti)

Le parti riconoscono l'insussistenza di clausole vessatorie

Per l'ente socio
Il Presidente

(dott. Christian Sartori)

Per la società
Il Presidente

(Franco Panelatti)